

**COMUNE DI LUNAMATRONA**  
**Prov. di Cagliari**

**REGOLAMENTO ATTUATIVO**

**GESTIONE**

**STRADE COMUNALI E VICINALI**

## ART. 1 - POTERI E COMPITI DELL'ENTE PROPRIETARIO

1. Il Comune di Lunamatrona, anche tramite il Consorzio Unico Strade vicinali (C.U.S.V.), allo scopo di garantire la sicurezza e la normale circolazione stradale sulla rete viaria extraurbana provvede:
  - a) Alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
  - b) Al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
  - c) All'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

## ART. 2 - ATTI VIETATI

1. Su tutte le strade vicinali, comunali e loro pertinenze è vietato:
  - a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
  - b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
  - c) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
  - d) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
  - e) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, nelle cunette stradali
  - f) ostruire e/o alterare la sezione delle cunette stradali anche per effetto di operazioni attinenti la coltivazione dei fondi adiacenti (aratura etc.)
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b), f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamila a lire duecentomila.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaseimila a lire centocinquantomila.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligatorietà per l'autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese.
5. Il ripristino di cui al punto 4, va effettuato entro 30 gg. dalla notifica dell'accertamento dell'infrazione. Qualora ciò non avvenga, provvederà l'Ente proprietario o il C.U.S.V., rivalendosi successivamente, nel caso di violazioni di cui ai punti a), b) ed e), sull'autore della violazione; limitatamente alle pertinenze di cui punti c), d) ed f) del comma 1, dovrà provvedere la persona civilmente obbligata al ripristino dei luoghi comunque individuata nel frontista proprietario o avente diritto del terreno adiacente la pertinenza.

### ART. 3 - ACCESSI E DIRAMAZIONI

1. Senza la preventiva autorizzazione del comune, non possono essere realizzati nuovi accessi dalla strada ai fondi laterali;
2. L'autorizzazione del Comune va richiesta anche per la realizzazione di variazioni di accessi già esistenti.
3. Chiunque abbia ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

### ART. 4 - ATTRAVERSAMENTI DELLA SEDE STRADALE

1. Non possono essere effettuati, senza preventiva autorizzazione del Comune, attraversamenti della sede stradale e relative pertinenze; con condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, gasdotti o altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale.
2. Le opere autorizzate di cui al comma 1, devono essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione sulle strade, garantendo altresì l'accessibilità e la funzionalità delle relative pertinenze.
3. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti al comma 1, o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 a lire 1.000.000.
4. La violazione di cui al comma precedente comporta oltre alla sanzione di cui al comma 3 l'obbligo a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate.

### ART. 5 - FORMALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni sono presentate all'Ufficio tecnico del Comune.
2. I provvedimenti autorizzativi sono accordati, in ogni caso, senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
3. I provvedimenti autorizzativi indicano altresì le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la durata, nonché l'eventuale somma da versare a titolo cauzionale così come previsto per le strade urbane.

### ART. 6 - FABBRICATI, MURI E OPERE DI SOSTEGNO

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade vicinali e comunali, devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Nei casi contingibili ed urgenti per tutelare la pubblica incolumità, il Sindaco può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese del proprietario dei

fabbricati o dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.

3. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico del proprietario dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione della strada, la costruzione o riparazione è a carico del Comune.

#### ART. 7 - MANUTENZIONE DELLE RIPE

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale e delle relative pertinenze, ivi comprese le opere di sostegno di cui al comma 3 dell'art. 6, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da provenire la caduta dei massi o di altro materiale sulla strada.
2. I proprietari devono altresì realizzare, ove occorrono le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è obbligato, a proprie spese, al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora ciò non si verifichi il Comune provvederà direttamente, addebitandone il costo al proprietario del terreno.

#### ART. 8 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme contenute nel Piano Urbanistico Comunale, nel Regolamento di Polizia Locale e da quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).

INTESA PER LA MANUTENZIONE  
DELLE SERVITU' DI PASSAGGIO RURALI

Il sottoscritto:

, nato a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_  
, residente a \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_, titolare del diritto di proprietà sul seguente  
terreno in Lunamatrona, e precisamente:  
- terreno \_\_\_\_\_, confinante con proprietà \_\_\_\_\_,  
con proprietà \_\_\_\_\_ e con proprietà \_\_\_\_\_ o  
loro aventi causa, censito al Catasto Terreni come segue:

Foglio	Mappale	subalterno	categoria	classe	Are	r.a.	r.d.

**dichiara:**

- che sul sopra descritto fondo di sua proprietà grava una servitù di passaggio a favore del terreno di proprietà \_\_\_\_\_, censito al Catasto Terreni di Lunamatrona come segue:

Foglio	Mappale	subalterno	Categoria	classe	Are	r.a.	r.d.

- che tale passaggio ha assunto fondamentale rilevanza nell'ambito della viabilità rurale del Comune di Lunamatrona e, pertanto,

**autorizza**

ai sensi dell'articolo 1 del D.L.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446 (convertito in legge dalla L. 13 aprile 1925, n. 473) e dell'articolo 14 della L. 12 febbraio 1958, n. 126 (richiamato dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

il "CONSORZIO UNICO DELLE STRADE VICINALI DEL COMUNE DI LUNAMATRONA"

ad effettuare le necessarie opere di manutenzione e sistemazione di tale passaggio, al fine di rendere agevole e sicuro il transito su di esso, nell'interesse generale della produzione e della collettività.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lunamatrona,